

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2020-125 del 24/11/2020
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio. Nomina dell'Energy Manager aziendale di Arpae nella persona dell'Ing. Giuseppe Anania.
Proposta	n. PDEL-2020-130 del 20/11/2020
Struttura proponente	Servizio Acquisti e Patrimonio
Dirigente proponente	Bortolotti Elena
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena

Questo giorno 24 (ventiquattro) novembre 2020 (duemilaventi), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio. Nomina dell'Energy Manager aziendale di Arpae nella persona dell'Ing. Giuseppe Anania.

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva di Arpa Emilia-Romagna;
- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” ai sensi della quale l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna istituita con L.R. n. 44/1995 è ridenominata in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, applicabile anche agli Enti Pubblici non economici da essa dipendenti;

VISTI:

- gli articoli 19 e 34 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto “Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all’articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012”;
- il D.Lgs. 30 maggio 2011, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- il D.M. 11 gennaio 2017 recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica” come modificato dal D.M. 10 maggio 2018;
- la L.R. n. 26 del 23 dicembre 2004, volta, tra l’altro, a migliorare i processi di trasformazione dell’energia, a ridurre i consumi di energia e a migliorare le condizioni di

compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita;

RICHIAMATO:

- l'art. 19 della Legge n. 10/1991 che prevede l'obbligo di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager) entro il 30 aprile di ogni anno per le organizzazioni che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio;
- l'art. 26, comma 7, della medesima Legge n. 10/1991 che ha introdotto per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili laddove possibile, salvo impedimenti tecnici o economici;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 1° marzo 2017, n. 111 recante "Piano Energetico Regionale 2030 e Piano Triennale di Attuazione 2017-2019. (Proposta della Giunta regionale in data 14 novembre 2016, n. 1908)" con la quale sono stati definiti gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale;

CONSIDERATO:

- che l'attuazione di una politica di uso razionale dell'energia e delle materie prime energetiche comporta la definizione di un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- che Arpae nel suo complesso ha consumi annui di energia superiori a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio;
- che la figura dell'Energy Manager, all'interno dell'organizzazione, assume un compito di supporto alla Direzione Generale in merito agli obiettivi specifici di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia, rapportandosi con tutte le funzioni coinvolte nelle fasi di pianificazione, gestione e rendicontazione delle attività dell'Agenzia;
- che all'Energy Manager sono affidati altresì i compiti per individuare le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predisporre i dati energetici necessari per la comunicazione in materia di uso razionale dell'energia di Arpae;
- che l'Energy Manager può supportare nell'esecuzione di diagnosi energetiche ed accesso ad eventuali bandi o incentivi per l'uso razionale dell'energia di Arpae, nell'esecuzione di certificazioni energetiche degli edifici del patrimonio di Arpae, nell'individuazione di

azioni di efficientamento energetico di Arpae e implementazione di tecnologie volte allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e conduzione dei relativi studi di pre fattibilità;

- che la Circolare MICA del 2 Marzo 1992 n. 219/F prevede che, dal punto di vista del profilo culturale-professionale, l'Energy Manager debba essere un ingegnere con pluriennale esperienza nel settore della gestione dell'energia, dotato di conoscenze tecniche nel settore in cui l'organizzazione opera, di esperienza nel campo degli studi di fattibilità e della progettazione di massima di sistemi per la produzione e l'utilizzo dell'energia, e una buona conoscenza delle tecnologie più avanzate nel settore;

CONSIDERATO:

- che attualmente la funzione di Energy Manager di Arpae è ricoperta dall'Ing. Giuseppe Anania, in virtù della D.D.G. n. 105 del 21/11/2018, con scadenza al 31/12/2020;
- che Arpae, in adempimento delle disposizioni di legge richiamate, necessita di procedere alla nomina dell'Energy Manager;
- che l'Ing. Giuseppe Anania è in possesso dei titoli, dei requisiti tecnici, culturali e formativi appropriati, come si evince dal curriculum personale acquisito agli atti, per essere riconfermato nell'espletamento dell'incarico di Energy Manager;
- che l'incarico di Energy Manager non comporta compensi aggiuntivi rispetto al trattamento economico accessorio in essere del collaboratore, fatta salva l'eventuale assegnazione di specifici obiettivi da parte del dirigente sovraordinato nell'ambito del sistema premiante del personale Arpae;
- che l'Ing. Giuseppe Anania ha confermato la propria disponibilità allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;

RITENUTO:

- di stabilire che l'incarico di Energy Manager in Arpae decorra dalla data del 1/01/2021 e fino a revoca;
- di demandare all'Ing. Giuseppe Anania gli adempimenti annuali di comunicazione del proprio incarico, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 10/1991;

SU PROPOSTA:

- della Dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, la quale ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità amministrativa in merito al presente atto;

ACQUISITI:

- il parere favorevole espresso dal Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, e dal Direttore

Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi;

DATO ATTO:

- che Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio;

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e qui integralmente richiamate, alla conferma della nomina dell'Ing. Giuseppe Anania, collaboratore del Servizio Acquisti e Patrimonio quale Energy Manager di Arpae;
2. di dare atto che l'Ing. Giuseppe Anania, nell'esercizio delle funzioni di Energy Manager assume un compito di supporto alla Direzione Generale in merito agli obiettivi specifici di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia, rapportandosi a tal fine a tutte le funzioni coinvolte nelle fasi di pianificazione, gestione e rendicontazione delle attività dell'Agenzia ed accedendo alla documentazione tecnica e contabile afferente al mantenimento ed allo sviluppo del sistema di gestione energetica;
3. di stabilire che l'incarico di Energy Manager conferito all'Ing. Giuseppe Anania decorra dalla data del 1/01/2021 e fino a revoca;
4. di demandare all'Ing. Giuseppe Anania gli adempimenti annuali di comunicazione del proprio incarico, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 10/1991;
5. di dare atto che l'incarico di Energy Manager non comporta compensi aggiuntivi rispetto al trattamento economico accessorio in essere del collaboratore, fatta salva l'eventuale assegnazione di specifici obiettivi da parte del dirigente sovraordinato nell'ambito del sistema premiante del personale Arpae.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)